



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.11.2008
COM(2008) 700 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma del protocollo recante modifica della convenzione relativa al regime
della navigazione sul Danubio del 18 agosto 1948 (convenzione di Belgrado)**

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

1. L'allegato progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo recante modifica della convenzione di Belgrado costituisce lo strumento richiesto per la firma, da parte della Comunità, del protocollo recante modifica della convenzione relativa al regime della navigazione sul Danubio del 18 agosto 1948 (convenzione di Belgrado).
2. Il Consiglio ha deciso, il 6 giugno 2007, di autorizzare la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità alla commissione del Danubio. L'adesione deve avvenire tramite conclusione di un protocollo recante modifica della convenzione di Belgrado, nell'ambito del suo processo di revisione, in corso già da vari anni.

I negoziati in seno al comitato preparatorio incaricato della revisione della suddetta convenzione si sono svolti in stretta concertazione con il comitato speciale istituito a norma dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE, e più particolarmente con gli Stati membri che sono parti della convenzione di Belgrado.

Il 6 giugno 2008 il comitato preparatorio ha approvato il testo definitivo di un protocollo modificativo, che comprende il progetto della convenzione di Belgrado rivista. Dopo alcuni adattamenti di carattere tecnico, il testo definitivo sarà disponibile nei mesi di settembre-ottobre 2008, per essere successivamente sottoposto alla firma nell'ambito di una conferenza diplomatica che si svolgerà a Belgrado il 20-21 novembre 2008. La presente proposta lascia impregiudicato il testo finale del protocollo modificativo che comprende la convenzione di Belgrado rivista.

3. La revisione della convenzione di Belgrado ha principalmente lo scopo di modernizzare la commissione del Danubio, rafforzandone i poteri regolamentari e operativi, con l'obiettivo di promuovere la navigazione interna sul Danubio, le cui potenzialità non sono sufficientemente utilizzate. Inoltre, la partecipazione della Comunità europea alla commissione del Danubio in qualità di membro faciliterà l'adozione di norme armonizzate per la navigazione interna sul Danubio.
4. La Commissione chiede al Consiglio di avviare la procedura per la firma di questo protocollo di modifica sulla base della proposta allegata.
5. La procedura per la firma del protocollo di modifica è quella di cui all'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE, che prevede che il Consiglio adotti una decisione finalizzata alla firma del protocollo modificativo a nome della Comunità europea.
6. In una seconda fase, distinta dalla prima, una volta firmato il protocollo modificativo, la Commissione proporrà al Consiglio di concludere il protocollo stesso, previo parere conforme del Parlamento, secondo la procedura dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, quarta alternativa. La ratifica da parte di tutte le parti costituisce una condizione preliminare per l'entrata in vigore della convenzione di Belgrado rivista.
7. In considerazione di quanto precede, la Commissione invita il Consiglio a prendere la decisione di dare mandato al sig. Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione, di firmare il protocollo modificativo a nome della Comunità europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma del protocollo recante modifica della convenzione relativa al regime della navigazione sul Danubio del 18 agosto 1948 (convenzione di Belgrado)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) I negoziati con le parti della convenzione di Belgrado riguardanti la revisione della convenzione stessa, compresa l'adesione della Comunità europea alla commissione del Danubio, sono terminati il [...].

Pertanto, con riserva di un'eventuale conclusione a una data successiva, il protocollo modificativo dev'essere firmato a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo unico

Con riserva di un'eventuale conclusione a una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo recante modifica della convenzione relativa al regime della navigazione sul Danubio del 18 agosto 1948 (convenzione di Belgrado).

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹ GU C ...del ..., pag.